




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo


OGGETTO: FOGLIO DI INFORMAZIONE della Direzione generale degli affari interni – Foglio di informazione, anno 2021, n. 3 – Trasmissione e pubblicazione “online” dei contenuti.

Si trasmette, in allegato, il numero 3 (anno 2021) de «*il foglio di informazione della Direzione generale degli affari interni*», con preghiera di assicurarne, come di consueto, idonea diffusione tra i magistrati e il personale amministrativo in servizio nei distretti di rispettiva competenza.

Con l'occasione, le SS.LL. vorranno altresì ricordare che tutti i contenuti del foglio sono disponibili in formato estraibile sul sito *web* di questa Amministrazione. Si può accedere alla sezione dedicata dalla *homepage* dell'amministrazione (www.giustizia.it), cliccando, a fondo pagina, sull'icona denominata  “Risposte giustizia civile e penale” che rimanda al seguente *link*: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page.

Cordialità.

Roma, li 22 DIC. 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo




M_DG.Corte d'Appello di TARANTO - Prot. 23/12/2021.0003008.E



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

Anno 2021 n.3

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

1. CONTRIBUTO UNIFICATO
2. SERVIZI DI CANCELLERIA
3. SPESE DI GIUSTIZIA
4. MAGISTRATURA ONORARIA
5. AUSILIARI DEL MAGISTRATO

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 15 giugno 2021

Fase cautelare relativa all'opposizione avverso una procedura esecutiva esattoriale, ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 - Modalità di iscrizione a ruolo e contributo unificato dovuto per l'atto di opposizione con istanza sospensiva – regime.

Nella procedura esecutiva descritta dall'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, quale iter di natura stragiudiziale (vd. Cass. civ. 26830/17), il debitore pignorato o il terzo che impugnino l'intimazione di pagamento del concessionario, con l'opposizione e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione instaurano, per la prima volta, un processo che - nella sua fase preliminare – resta rimesso alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell'esecuzione, ai fini delle statuizioni sull'istanza sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.) ovvero sulle questioni urgenti (art. 618 c.p.c.), e dei provvedimenti funzionali all'instaurazione dell'eventuale giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.).

Ai fini dell'iscrizione al ruolo, la natura bifasica del procedimento comporta che il ricorso con l'istanza sospensiva transiti dal ruolo delle esecuzioni (registro SIECIC), mentre la natura esattoriale della procedura a monte (attivata dall'agente della riscossione) implica che il codice assegnabile sia per un criterio di specificità quello proprio delle esecuzioni esattoriali presso terzi.

Quanto alle modalità di deposito, l'atto recante l'istanza di

sospensione apre una parentesi giurisdizionale; pertanto, in via generale, e salve le diverse disposizioni della vigente normativa emergenziale, esso può effettuarsi in forma non telematica, ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012; spetta comunque all'autorità giudiziaria vagliare le istanze eventualmente non proposte in modo corretto, anche ai fini di un'ipotetica rimessione in termini, non essendo nella disponibilità degli uffici amministrativi rifiutare il deposito di detti atti.

Quanto al regime fiscale, poiché tali ricorsi si innestano su una speciale procedura esecutiva non suscettibile, per legge, di essere iscritta al ruolo, l'obbligo di pagamento del contributo unificato non sussiste a carico del creditore procedente (agente della riscossione), mentre va affermato in capo all'opponente, quale parte che promuove l'azione e deposita il ricorso con l'istanza di natura "cautelare" (cfr. artt. 8, 14 d.P.R. n. 115/02); vertendosi di fase "sommatoria" devoluta al giudice dell'esecuzione, secondo il rito camerale (vd. art. 185 disp. att. c.p.c.), il contributo è dovuto nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del d.P.R. 115/2002 - pari ad euro 98,00; in caso di reclamo (v. art. 624, comma 2 c.p.c.) avverso il provvedimento reso dal G.E. sull'istanza di sospensione, in ragione della natura latamente impugnatoria del giudizio, sarà dovuto il medesimo contributo maggiorato della metà, ai sensi del comma 1bis del cit. art. 13 t.u. (euro 98+ 49).

Quanto infine all'importo forfettario di cui all'art. 30 d.P.R. n.115/2002, lo stesso in base ai principi generali resta a carico della parte opponente, in quanto quella che "per prima si costituisce in giudizio", ovvero che "deposita il ricorso introduttivo".

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 18 novembre 2021



Controversie agrarie - Contributo unificato di iscrizione al ruolo ed importo forfettario ex art. 30 d.P.R. 115/2002 - Regime.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 283 del 1957 da parte dell'art.299 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, le controversie agrarie di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, nonché al pagamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei diritti di copia.

Diversamente, in virtù dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, che riguarda esclusivamente gli atti successivi al ricorso, il contributo unificato integrativo non è dovuto dalla parte che introduce il giudizio quando modifica la domanda, o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa di terzo, determinando l'aumento di valore della causa; non è parimenti dovuto il contributo unificato dalle altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata di terzo in causa o svolgono intervento autonomo nel processo (art.14, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 14 aprile 2021

Conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili - tempistiche esigibili - regime ex art. 2961 c.c.

I criteri di scarto degli atti processuali nelle cause civili devono tener conto della ratio di cui all'art. 2961 c.c., secondo cui i soggetti a cui siano stati affidati gli "incartamenti relativi alle liti" (tra cui si annoverano non solo le produzioni spontanee delle parti, ma anche i documenti acquisiti su impulso del giudice) restano esonerati dal "rendere conto" di detti documenti una volta decorsi tre anni dalla decisione o, in ogni caso, dal "termine" delle liti stesse. Pertanto, l'obbligo di conservazione di tali atti processuali sussiste per un pari lasso di tempo, non potendo rilevare diverse questioni di ordine logistico (ad es. carenza di spazio); quanto alla materiale dismissione dei fascicoli, si rinvia alle linee guida già elaborate dal Ministero dei beni e delle attività culturali per lo scarto della documentazione prodotta dagli uffici giudiziari (nota prot. DAG 105254U del 24 maggio 2018).

SERVIZI DI CANCELLERIA

Circolare del 5 ottobre 2021

Attestazione del "depositato" sulla copia di atti o relazioni trattenuta dagli amministratori giudiziari richiedenti il deposito, in materia penale - Attività certificativa delle Cancellerie - Diritti di certificazione - sono esigibili.

La richiesta del timbro del depositato su una copia personale di istanze o relazioni depositate in cancelleria dagli amministratori giudiziari in ambito penale (artt. 321 c.p.p., 240bis c.p. nonché - ove applicabili - disposizioni speciali del d.lgs. 159/2011, c.d. Codice anti-mafia) non appare strettamente funzionale né indispensabile all'esercizio del munus conferito, ma piuttosto rispondente ad un interesse proprio ed esclusivo del professionista (ad es. al fine di dimostrare, ove contestato, l'esauritivo o tempestivo espletamento dell'incarico).

Inoltre, l'apposizione del "timbro di depositato" sulla copia destinata a restare in possesso del richiedente esprime un'attività di natura certificativa dell'ufficio preposto, esplicita su domanda del medesimo depositante, di talché la personalità dell'interesse al rilascio (cfr. art. 116 c.p.p.) giustifica la corresponsione dei diritti di certificazione sulla copia dell'atto presentato, nella misura vigente (aggiornata ad euro 3,92 ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2021).

L'esazione dei diritti verrà operata applicando la marca da bollo al documento depositato, e sulla copia in possesso del depositante si trascriverà "percepiti diritti per la somma di € 3,92", con la sottoscrizione del funzionario depositante, restando per contro irrivalenti le diverse prassi segnalate (come ad es. il rilascio del mero timbro sulla copia dell'atto depositato, privo di sottoscrizione del funzionario, o il lasciar fotografare con mezzi digitali l'atto destinato a rimanere in Cancelleria). Qualora l'interessato richieda alla cancelleria o alla segreteria del magistrato anche il rilascio di copia dell'atto depositato, su cui verrà attestato l'avvenuto deposito, lo stesso dovrà versare (a seconda che trattasi di copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità), rispettivamente il diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità, ovvero quello forfettizzato di copia senza certificazione di conformità.

In ogni caso, esula dalla casistica in massima (non essendo perciò dovuti i diritti in questione) il deposito che avvenga in modalità dematerializzata (invio tramite pec sulla casella dedicata dell'Ufficio giudiziario, se del caso con invii plurimi per sopperire alla mole del carteggio), in quanto tale da elidere la necessità di una "attestazione" della Cancelleria.

SPESE DI GIUSTIZIA

Provvedimento del 1° giugno 2021

Traduzioni giurate - Imposta di bollo - Non esonerabilità ai fini dell'art. 18, d.P.R. 115/2002.

Nel regime di esonero dal bollo ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 115/2002 non possono ricomprendersi le traduzioni giurate dinanzi al cancelliere, in quanto non costituenti atti necessari e funzionali al procedimento: si tratta infatti di atti oggettivamente neutri, privi di un'intrinseca funzionalità o correlazione con un procedimento giurisdizionale, e carenti del

requisito soggettivo del beneficiario dell'esenzione, il quale - in base alla circolare n. 70/E del 14.8.2002 dell'Agenzia delle Entrate - deve rivestire la qualità di "parte processuale" (tale non potendosi considerare il traduttore o il perito).

SPESE DI GIUSTIZIA

Circolare del 29 settembre 2021

Traduzione o asseverazione di perizie in casi particolari - Imposta di bollo - È dovuta.

La corresponsione dell'imposta di bollo sul verbale con cui il traduttore, alla presenza del cancelliere, assevera l'espletamento dell'incarico, è correlata all'attività di autentica della firma apposta, in ossequio all'art. 1 della tariffa, allegato A, del d.P.R. n. 172 del 26 ottobre 1972: in tale ipotesi il cancelliere, quale pubblico ufficiale, è chiamato a ricevere l'atto di asseverazione, e dopo aver accertato l'identità personale del dichiarante, ad attestare la riferibilità della perizia o della traduzione al professionista che l'ha sottoscritta e ha prestato il giuramento (vd. nota Agenzia delle Entrate, prot. 237944 del 17.9.2021).

Tali principi si rispecchiano nelle ipotesi della traduzione giurata o dell'asseverazione di certificati rilasciati all'estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradurre in lingua straniera, dinanzi al cancelliere, per le quali trova applicazione l'art. 1 comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00, per ogni foglio per gli «Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi».

Di contro, l'imposta di bollo non può considerarsi assorbita dal contributo unificato eventualmente dovuto per il procedimento a cui la traduzione o l'asseverazione ipoteticamente afferiscono, poiché tali atti non appaiono intrinsecamente antecedenti, funzionali o necessari al procedimento, secondo l'accezione di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 115/2002, e poiché non ricorre il requisito soggettivo posto dalla circolare n. 70/E del 14.8.2002 dell'Agenzia delle Entrate (vd. massima precedente), non potendosi considerare il traduttore o il perito quale "parte" processuale.

SPESE DI GIUSTIZIA

Circolare del 4 novembre 2021

Versamento dell'imposta di bollo su traduzioni giurate e asseverazioni di perizie in casi particolari - chiarimenti alla circolare del 29 settembre 2021.

In riferimento alle traduzioni giurate e asseverazioni di certificati rilasciati all'estero (in materia di stato civile) ovvero rilasciati dallo Stato Italiano ma da tradurre in lingua straniera, va riconosciuta l'esenzione dal bollo in tutte le

ipotesi in cui tali attività abbiano ad oggetto provvedimenti, atti o documenti relativi a procedure per le quali le norme speciali dispongano l'esenzione "dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici" (cfr., in part., atti da produrre all'estero in materia di adozione internazionale, stante il regime espressamente previsto dell'articolo 82 della legge n. 184/1983).

SPESE DI GIUSTIZIA

Provvedimento del 17 giugno 2021

Spese di viaggio per l'esecuzione di misura di sicurezza detentiva - non integrano spese di giustizia ai fini del rimborso.

Nell'elenco dell'art. 5, d.P.R. n. 115/2002 - che distingue fra le spese ripetibili da porsi a carico del condannato e quelle non ripetibili da porsi a carico definitivo dell'Erario - non ricade alcuna ipotesi di rimborso delle spese anticipate per il trasferimento di soggetti prevenuti, in esecuzione di misure di sicurezza detentiva. Tali attività appaiono connesse non al compimento di atti processuali delegati dal magistrato, bensì all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, cosicché, non configurandosi delle "spese di giustizia", il rimborso di detti oneri non può essere imputato al capitolo 1360 di spesa di questo Ministero.

SPESE DI GIUSTIZIA

Provvedimento dell'8 ottobre 2021

Testimone non residente autorizzato all'uso del mezzo proprio - rimborso delle spese di viaggio - spettanza nei limiti della tariffa dei mezzi di seconda classe su servizi di linea, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Nelle ipotesi in cui il teste attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000 di aver raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (a ciò autorizzato dall'autorità giudiziaria procedente, e sempre che si specifichi il tipo di mezzo usato e si documentino citazione testimoniale e certificazione di cancelleria, attestante la presenza in udienza), può ritenersi che il rimborso della spesa sia concedibile in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, secondo le ordinarie modalità di liquidazione e pagamento dei testimoni normate dal d.P.R. n. 115 del 2002.

SPESE DI GIUSTIZIA

Circolare del 20 agosto 2021

Avvio operativo della Procura europea ai sensi del Reg.to UE 2017/1939 e del d.lgs. 9/2021 - Spese liquidate dal procuratore europeo delegato: imputazione nei capitoli di spese di giustizia e per intercettazioni (1360 - 1363) -



Funzionari delegati al pagamento e criteri operativi.

Alla luce della disciplina comunitaria sul procuratore europeo delegato (PED)- che permane nel ruolo organico della magistratura, nei termini di un mero trasferimento presso una nuova sede (cfr. art. 6, d.lgs. 9/2021)- le spese connesse ad attività di indagine, liquidate con provvedimento del medesimo procuratore, in quanto iscrivibili tra le spese di giustizia nei procedimenti penali o tra quelle d'intercettazione di conversazioni e comunicazioni, devono essere poste a carico rispettivamente dei capitoli di bilancio 1360 e 1363: la posizione del PED è, sotto questo profilo, assimilabile a quella dei pubblici ministeri nazionali, con l'unica differenza (non incidente tuttavia sul meccanismo di pagamento) che in caso di spese eccezionali i costi potrebbero essere parzialmente sostenuti da EPPO (v. considerando 112 del regolamento UE 2017/1939)).

Sul piano operativo, l'assegnazione del PED ad una delle nove sedi individuate (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro) costituisce una mera ripartizione organizzativa, che non si riverbera sulla competenza, coincidente per ciascun magistrato con l'intero territorio nazionale. Pertanto, il funzionario delegato competente ai pagamenti relativi alle liquidazioni effettuate dal PED deve individuarsi nel funzionario delegato della procura della Repubblica ove lo stesso PED ha sede, essendo questo, sotto il profilo esclusivamente organizzativo, l'ufficio più prossimo alla struttura a servizio del PED.

Con riferimento ai costi eccezionali - il cui carattere si collega necessariamente a spese esorbitanti da quelle ordinarie, corrispondenti ad analoghe indagini poste in essere dai pubblici ministeri nazionali -, poiché l'attività di investigazione del PED può esorbitare dall'ambito territoriale del circondario della procura della Repubblica dove è addetto il funzionario delegato, può verificarsi che su quest'ultimo ufficio gravino spese particolarmente elevate - riguardanti ambiti territoriali del tutto diversi - che, pertanto, sotto il profilo quantitativo risultino eccezionali, anche perché complesse da prevenire. Spetta quindi al PED o al procuratore Capo (in tal senso il richiamo "all'autorità nazionale competente") formulare ad EPPO la richiesta di rimborso parziale delle spese.

Restano immutate, per i funzionari delegati interessati, le consuete modalità operative per l'accreditamento delle somme necessarie, sulla base delle richieste che perverranno in ossequio alle circolari di questa Direzione generale.

Infine, nella fase di avvio dell'attività dei PED, si potrà far fronte alle spese attraverso i fondi a valere sui capitoli 1360 e 1363, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario corrente eventualmente richiedendo, ove necessario integrazioni a questo ufficio entro le scadenze indicate nella circolare prot. DAG n. 209581.U del 23 dicembre 2020.

MAGISTRATURA ONORARIA

Circolare del 13 agosto 2021

Regime indennitario per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore riforma ex d.lgs. n. 116/2017 - Modifiche al predetto d.lgs. ai sensi del d.l. 80/2021 s.m.i. - differimento al 31.12.2021 della scadenza del termine relativo al regime transitorio sul trattamento economico.

A seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 116/2017 dall'art. 17-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come conv. in legge ai sensi dell'art. 1, legge 6 agosto 2021, n. 113, il regime transitorio applicabile in materia di "indennità spettante ai magistrati onorari in servizio" alla data dell'entrata in vigore della riforma, di cui al d. lgs. 116/2017 (15.8.2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2021, con il conseguente perdurare delle vigenti previsioni in tema di determinazione e liquidazione dei compensi per i medesimi magistrati onorari.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 30 aprile 2021

Procedimenti di equa riparazione ex L. 89/2001 - Procedure definite nel vigore delle modifiche ex art. 55, d.l. 83/2012 all'art. 3, comma 5, L. 89/2001 - Indennizzo per i giudici ausiliari di Corte di appello, ex art. 63 ss. d.l. n. 69/2013.

In base al quadro normativo di riferimento, i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, cit. L. 89/2001 (a cui si riferisce, ai fini dell'indennità di euro 25,00, l'art. 72, comma 2, secondo cpv. del d.l. n. 69/2013 - già convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e novellato, nella parte relativa al secondo alinea, dall'art. 1, comma 782, lett. c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decorrenza dal 1 gennaio 2016) - sono quelli adottabili secondo la disciplina già vigente all'epoca d'introduzione della novella di cui alla L. n. 208/2015.

Pertanto, in base al citato art. 72, d.l. 69/2013:

- la regola generale è quella della corresponsione ai giudici ausiliari di Corte di appello di una indennità di euro 200,00 per ogni processo definito "anche in parte o nei confronti di alcune delle parti", in qualità di componenti del collegio giudicante;

- fanno eccezione a tale regola i provvedimenti emessi quali giudici monocratici, ossia i decreti di accoglimento previsti all'art. 3, comma 5, L. 89/2001 come novellato dall'art. 55 d.l. 83/2012.

Resta fermo il limite annuo complessivo delle indennità erogabili ai predetti giudici ausiliari che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 72 "non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro".

**MAGISTRATURA ONORARIA****Provvedimento del 26 maggio 2021*****Dichiarazione di adesione ad astensione dalle udienze indetta dalle associazioni di categoria - Espletamento di limitate attività processuali in udienza - non debenza della corrispondente indennità di udienza.***

Secondo il codice deontologico di autoregolamentazione dei magistrati onorari per le astensioni dalle attività giudiziarie, pubblicato in GU n. 58 dell'11.3.2002, la manifestata adesione all'astensione non esime il magistrato dal dover assicurare i servizi essenziali ad esso delegati (per la cui definizione lo stesso codice rinvia al p.to 4 dello stesso testo) nonché "gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri" - di cui alla lettera e) del punto 4) richiamato. Anche in tale ipotesi, la trattazione di procedimenti indifferibili rientra nei doveri di ufficio a cui il magistrato non può sottrarsi, e comporta l'applicazione della trattenuta sugli emolumenti

Per gli stessi principi, qualora, a seguito della manifestazione di adesione, il magistrato onorario partecipi all'udienza per limitate attività processuali (quale la mera ricezione delle date di rinvio), non è dovuta la correlativa indennità di udienza.

MAGISTRATURA ONORARIA**Provvedimento del 5 agosto 2021*****Doppia indennità V.P.O. delegati per udienza - criteri di liquidazione in ipotesi di sospensione dell'udienza.***

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 273/1989, la corresponsione dell'indennità per i vice procuratori onorari deve intendersi ancorata all'effettiva partecipazione ad una o più udienze o comunque all'effettivo espletamento di attività specifiche (per le quali sia conferita la delega del competente Procuratore della repubblica), ai fini del cui computo non può tenersi conto del tempo durante cui il giudice abbia disposto eventuali sospensioni dell'attività di udienza, risultanti dal verbale, con rifissazione ad orario definito ed allontanamento del giudice e delle parti.

Pertanto, ai fini del riconoscimento della c.d. doppia indennità al V.P.O. delegato per l'udienza, non si deve considerare il tempo trascorso nelle pause tra la celebrazione di un processo ed altro al quale partecipi il V.P.O., dovute alla trattazione di altri processi con la partecipazione di un pubblico ministero diverso, professionale od onorario.

MAGISTRATURA ONORARIA**Provvedimento del 19 maggio 2021*****Contributo previsto dall'art. 119 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 (conv. in L. 27/2020 con rif. all'art. 83 VII comma, lett. g, stesso D.L.) - Maturazione per il periodo successivo all'11 maggio 2020 -******Provvedimenti organizzativi volti ad un rinvio generalizzato dei processi - Necessità.***

Con riguardo alla seconda fase di sospensione dell'attività giudiziaria, connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia al periodo compreso fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, come già chiarito con circolare DAG n. 60009.U del 10.4.2020 il contributo economico di cui all'art. 119 d.l. n. 18/2020 e s.m.i. potrà essere concesso in proporzione alla effettiva sospensione dell'attività giudiziaria, quando sia stata disposta con provvedimento (generalizzato e formale) del Capo dell'Ufficio giudiziario, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 7, lett. g) (rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020).

Laddove detto provvedimento non sia stato adottato e vi sia stata la ripresa, benché parziale, dell'attività giudiziaria, ed i rinvii delle udienze siano stati disposti, motu proprio, dai singoli giudici (ove mai onorari), deve escludersi l'erogazione del contributo in esame, potendo in tale caso essere corrisposto solo il compenso per l'attività giurisdizionale eventualmente svolta.

MAGISTRATURA ONORARIA**Provvedimento del 23 aprile 2021*****Giudici ausiliari di Corte di appello - Indennità annua complessiva ex art. 72, comma 3, D.L. 69/2013 - Limite di euro ventimila - da calcolarsi secondo il criterio di competenza.***

Il calcolo delle indennità da corrispondersi ai giudici ausiliari di Corte di appello ex art. 72 D.L. 69/2013 è strettamente connesso con il numero dei procedimenti definiti nel trimestre, per cui l'ammontare complessivo delle indennità deve essere calcolato non in base alla data delle fatture presentate, ma in base al numero dei provvedimenti trimestralmente definiti e in ragione dei quali sia maturata l'indennità da corrispondere periodicamente.

Pertanto, il limite di ventimila euro annui per il compenso erogabile ai predetti magistrati va calcolato secondo il criterio di competenza, e non secondo quello di cassa.

MAGISTRATURA ONORARIA**Provvedimento del 5 agosto 2021*****Contributo V.P.O. ex art.119 D.L. n.18/2020 - Divieto di cumulo con reddito di ultima istanza - Modalità di restituzione delle somme già corrisposte.***

È espressamente esclusa per legge la possibilità di cumulo tra le indennità previste dall'art. 44 e succ. modificazioni, e quella prevista dall'art. 119 del medesimo decreto-legge n. 18/2020, trattandosi di indennità incompatibile "con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto".

Quanto alle modalità di restituzione delle somme corrisposte ai VPO ai sensi dell'art. 119 del d.l.18/2020, appare preferibile far precedere la trattenuta dalla intimazione alla restituzione (entro il termine assegnato) di quanto percepito indebitamente (art. 2033 c.c.), mediante bonifico bancario da operare a beneficio del capitolo "Entrate eventuali Ministero della giustizia Cap. 3530", causale: "restituzione contributo COVID".

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 14 ottobre 2020

Partecipazione dei giudici onorari minorili al consiglio di disciplina - Liquidazione indennità ex art. 4, co. 1, d.lgs. n. 273/1989 - Esclusione.

In base all'ordinamento positivo, le udienze per le quali può riconoscersi un'indennità ai magistrati onorari sono quelle tenute da un organo giurisdizionale, quale il tribunale per i minorenni, mentre il consiglio di disciplina costituisce un organo di natura amministrativa. Inoltre, essendo prevista la corresponsione delle indennità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28.7.1989, n. 273 – a cui rinvia l'art. 66 del d.P.R. 115/2002 (con riferimento agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) - esclusivamente per lo svolgimento da parte dei GOT di udienze, civili o penali, essa non può essere liquidata per attività diverse da quelle espressamente previste in quanto, quale norma di spesa, la stessa è di "stretta interpretazione". Pertanto, per la partecipazione dei magistrati onorari minorili ai consigli di disciplina presso gli istituti penitenziari minorili è escluso il versamento delle indennità previste per la partecipazione alle udienze del tribunale per i minorenni, difettando una specifica disposizione normativa in tal senso.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 1° dicembre 2020

Liquidazione ai V.P.O. di indennità per le attività previste ex art. 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017 - Esclusione.

Va confermato l'indirizzo per cui "ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili 'a norma delle vigenti disposizioni di legge', ... deve escludersi allo stato la possibilità di corrispondere indennità per le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 116/2017" (vd. nota prot. DAG n. 131718.U dell'1.7.2019 con precedente conf. nella circolare prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009).

È infatti rimasta immutata la norma di spesa di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 273/1989, come tale di stretta applicazione e che autorizza il versamento della indennità solo per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali sia conferita la delega, oppure per altre attività delegabili ai

sensi dell'art. 17 del d. lgs.116/2017. In ogni caso, l'ambito soggettivo di applicazione dei predetti principi è quello relativo alle attività dei V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, e l'art. 4 d.lgs. 273/1989 risulta abrogato a decorrere dall'1.1.2022 (per effetto delle modifiche, medio tempore, apportate dal d.l. 80/2021 come conv. in L. 113/2021, all'art. 33 comma 2 del d.lgs. n. 116/2017).

AUSILIARI DEL MAGISTRATO

Provvedimento del 10 febbraio 2021

Prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte ed agli ausiliari del magistrato – art. 131 comma 3 d.P.R. n. 115/02– Statuizione d'illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 217 dell'1.10.2019) – effetti su procedure definite, in cui l'onorario dei CTU e CTP di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato già prenotato a debito o con procedura di recupero già avviata.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131 comma 3, d.P.R. n. 115/2002, il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell'ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell'Erario quando la spesa sia eseguita nell'interesse della parte stessa (art.131, comma 1, cit. d.P.R. n. 115 del 2002); conseguentemente, l'ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l'ufficio spese pagate dall'Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie.

La non operatività della norma dichiarata incostituzionale va affermata anche con riferimento alle fattispecie anteriori alla pronuncia d'incostituzionalità, con salvezza dei giudicati già formati e delle decadenze e prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità.

In ogni caso, l'individuazione dei limiti all'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, con riguardo ai decreti di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato o dei consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato già emessi dal magistrato in data anteriore alla pubblicazione della predetta decisione, implica attività interpretativa rimessa al giudice, cosicché al magistrato spetta ogni valutazione dell'istanza del consulente che richieda il pagamento del suo compenso con anticipazione a carico dell'Erario, in luogo della prenotazione a debito.

AUSILIARI DEL MAGISTRATO

Provvedimento del 1° aprile 2021



Acconto agli ausiliari del giudice nei casi in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello stato – profili applicativi, anche alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/02.

Nei processi con una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nei casi di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/02, come innovato con sentenza n. 217/2019 della Corte Costituzionale, gli onorari e le indennità dovuti all'ausiliario sono anticipati dall'erario (non più prenotati a debito, a domanda) sempre che la spesa sia disposta nell'interesse della parte ammessa (art.131, comma 1, d.P.R. cit.).

Non risulta difatti variato il globale impianto del Testo unico sulle spese di giustizia, secondo cui l'ammissione al patrocinio consente di addossare all'erario soltanto le spese del processo "a carico della parte ammessa". Pertanto, nel caso di processi in cui una sola parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non v'è alcun automatismo tra l'acconto eventualmente disposto dal giudice in favore del CTU e l'anticipazione a carico dell'erario, posto che lo Stato si impegna ad anticipare le sole spese che, diversamente, graverebbero sul non abbiente, con individuazione giudiziale – caso per caso – delle parti processuali chiamate a sostenere l'onere dell'acconto in questione.

Quanto alla possibilità di riconoscere acconti agli ausiliari del magistrato (in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima della cessazione dell'attività di consulente) il cui pagamento sia anticipato dall'erario, laddove la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce del vigente ordinamento si nutrono forti perplessità, vertendosi di attività non ancora espletate (si veda l'art. 131, comma 4, d.P.R. 115/2002, a proposito dell'anticipazione delle sole "spese sostenute per l'adempimento dell'incarico"), analogamente a quanto prospettabile per l'onorario del difensore della parte ammessa, nei cui confronti non è possibile accordare acconti per attività difensive non ancora espletate.



M_DG.Corte d'Appello di TARANTO - Prot. 23/12/2021.0003008.E